



AMBITO N32 – REGIONE CAMPANIA

**Comuni di : Agerola – Casola di Napoli – Gragnano – Lettere – Pimonte –
Pompei – Santa Maria la Carità – Sant’Antonio Abate**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO
NIDO “INFANZIA SERENA” – COMUNE DI GRAGNANO**

CUP J39G25000120003

CIG

DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara.

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. n. 36\2023 e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.108 comma 2) del Codice dei Contratti.

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto dell'affidamento del servizio il micronido comunale “Infanzia Serena” ubicato nel comune di Gragnano in via San Giovanni, di proprietà dell’Amministrazione comunale.

Al momento della indizione della gara d’appalto è organizzato sulla base della presenza di n° 10 minori di età compresa tra i zero e i trentasei mesi.

L’appalto comprende l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto educativo e organizzativo elaborato dall’impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali. Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

I locali, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie saranno messi a disposizione del gestore, nello stato in cui si trovano, esclusivamente nei giorni e negli orari di effettivo svolgimento delle attività.

Prima dell’inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dell’immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

La prestazione dei servizi oggetto di affidamento deve avvenire in conformità a quanto prescritto nel presente atto e nei relativi allegati, nonché nel rispetto dell’offerta tecnica formulata in sede di gara dall’aggiudicatario

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto avrà durata, a decorrere dall’avvio delle attività, per un **periodo massimo di 40 settimane**.

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in considerazione di quanto previsto dall’articolo 18 comma 3) del menzionato Dlgs 36/2023, circa la non applicabilità del

termine dilatorio di 35 giorni per gli acquisti sotto soglia, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, nell'interesse pubblico di assicurare servizi diretti a particolari categorie di utenti.

È escluso il rinnovo tacito.

Le attività avranno inizio, previo formale affidamento con ordinativo a firma del dirigente del Servizio proponente, a decorrere dal verbale di attivazione.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento o di riduzione dell'orario di funzionamento per obiettive esigenze sopravvenute sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

ART. 3 –AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio relativamente a 10 posti è di € 117.990,33 + Iva al 5% pari a € 5.899,52 per un importo complessivo di € 123.889,85

Il servizio è finanziato:

1. per € 5.000,00 con la compartecipazione di fondi comunali del Comune di Gragnano;
2. per € 118.889,85 con Fondo Miur/Siei annualità 2024;

qualora detta rimodulazione di finanziamento dovesse subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso e/o sulla sua quantificazione finanziaria, ci si riserva di recedere dal contratto con un giusto preavviso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere riconoscimento danni o compensazioni.

Non si rilevano oneri per rischi da interferenza.

Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, dell'orario di funzionamento del servizio, della particolare tipologia e necessità dell'utenza e nello specifico, con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima, di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al capitolato e dell'articolazione oraria prescelta nonché alle conseguenti quote di compartecipazione degli utenti e composizione dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.

Piano delle spese

PROFILO PROF.	Costo Orario	N.	ORE SETTIMANALI	COSTO TOTALE 40 SETTIMANE
Coordinatore d3	25,44 €	1	5	5.088,00 €
Educatore d2	23,84 €	2	40	76.288,00 €
Ausiliari a1	19,74 €	1	30	23.688,00 €
Totale costi manodopera				105.064,00 €
	Costo giornaliero pro capite compreso IVA	N. GIORNI		Costo totale pasti
Pasti	4,20 €	200		8.400,00
Oneri di gestione				4.526,33
Totale				117.990.33
IVA				5.899,52
TOTALE CON IVA				123.889,85

ART.4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione del servizio di Micronido comunale "Infanzia Serena" ubicato nel Comune di Gragnano in via San Giovanni di proprietà dell'Amministrazione comunale. Il servizio dovrà essere organizzato per 40 settimane dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere dalle 8.00 alle 16.00 sulla base della presenza di massimo n° 10 bambini/bambine di età compresa tra i zero e i trentasei mesi.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi. Le ore di servizio complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.

Il costo del personale è stato quantificato in riferimento al costo orario desumibile dal CCNL Cooperative Sociali secondo le apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n. 30/2024.

Il quadro economico alla base del calcolo del valore contrattuale è determinato come si desume dal prospetto seguente che ipotizza una frequenza per 40 ore settimanali su 5 giorni per 40 settimane di 10 utenti.

Si fa presente che detto prospetto costituisce una esemplificazione della modalità di calcolo del costo di gestione, fermo restando che l'organizzazione del servizio compete all'autonomia gestionale del affidatario, nel rispetto della normativa riguardante i rapporti di lavoro con il personale dipendente.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Micro nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale rivolto a minori di età fino ai 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il nido d'infanzia, inoltre, vuole collocarsi come punto di ausilio forte per le famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto su educazione e infanzia.

In particolare sono da conseguire in seguenti obiettivi:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- integrare la funzione educativa, formativa e di cura della famiglia;
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio culturale;

L'affidatario organizza le attività educative e ludiche, svolte in asilo dalle educatrici nel loro rapporto quotidiano con i bambini, sulla scorta di programmi e/o di progetti.

Il servizio asilo nido dovrà funzionare per non meno di 40 ore settimanali.

ART. 6 - PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio, l'Ente affidatario dovrà rispettare gli standard di personale di cui la catalogo regionale dei servizi sociali e assicurare almeno le seguenti figure professionali senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante:

- ✓ N. 1 Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 con i requisiti previsti dal Regolamento 4/14 per lo specifico servizio;
- ✓ N. 2 educatori professionali (CCNL Cooperative D2) – così come previste nel catalogo regionale di cui al R.R. 4/14;
- ✓ N. 1 figure di personale ausiliario (CCNL Cooperative B1).

Il coordinatore ha il ruolo di organizzare e programmare il servizio insieme agli educatori e gli ausiliari nonché a tutto il personale dipendente.

Il ruolo dell'educatore è centrato sulla gestione delle routine di cura e custodia del bambino, di situazioni e contesti ludico – sociali e sul gruppo nel suo complesso, oltre che sul bambino e sulla promozione del suo sviluppo.

Le funzioni degli addetti ai servizi (ausiliari) dovranno essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti: il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare i parametri regionali di cui al Regolamento Regione Campania n. 4/2014 ed al Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007. Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori.

Esso è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento del progetto pedagogico.

Per lo svolgimento del Servizio le figure professionali su indicate dovranno assicurare le seguenti funzioni:

- **Coordinatore:** professionista con funzione di responsabile della gestione complessiva del servizio, a cui spettano i relativi compiti organizzativi ed amministrativi, tra cui il controllo delle attività, mantenendo rapporti costanti con le Istituzioni attraverso un lavoro integrato di rete. Si occupa del coordinamento delle varie figure professionali ed è il garante della loro formazione professionale. È il referente per gli utenti e i loro familiari per qualsiasi informazione relativa ai servizi. Si occupa del rapporto con l'Ambito, i Servizi Sociali Comunali e si occupa del monitoraggio e verifica dello sviluppo delle varie attività messe in campo sia per quanto riguarda le azioni individuali che di gruppo, attraverso verifiche giornaliere. In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali. Il coordinatore è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dall'Ufficio di Piano dell'Ambito N32.
- **Educatori:** Avranno il compito di stabilire contatti con le famiglie, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del bambino. Dovranno inoltre favorire percorsi formativi relativi allo sviluppo delle competenze materiali e percettive, comunicative, simboliche, espressivo - logiche, assicurando monitoraggio e verifica del progetto educativo. Il personale educativo dovrà in particolare provvedere all'accoglienza dei bambini, favorire la crescita dell'autonomia di ogni singolo bambino assumendosi un ruolo di facilitatore, favorire il processo esperienziale del bambino e del gruppo assegnato; lasciare ai bambini la libertà di sperimentare ed esplorare, durante le attività, esercitando nel contempo il compito di vigilanza; il personale educativo dovrà provvedere, di concerto con i responsabili comunali, alla programmazione, realizzazione e valutazione di specifici interventi educativi e di proposte di gioco rivolte agli utenti anche con il coinvolgimento delle famiglie; dovrà provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini nonché la somministrazione dei pasti;
- **Ausiliari,** avranno specifiche mansioni di pulizia e riassetto di tutti gli ambienti, nonché di attrezzature e materiali. Dovranno occuparsi, nello specifico, della pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, della sterilizzazione biberon, tettarelle e succhiotti; della sistemazione degli arredi e materiale ludico-didattico nei casi di pulizia generale e dopo le attività quotidiane e straordinarie (Natale, festa della mamma, ecc.) e dopo le previste sanificazioni ambientali; pulizia e riordino degli armadietti e dei lettini personali dei bambini; igienizzazione del materiale didattico.

Requisiti specifici del personale richiesto:

- Personale educativo: Coordinatore: esperienza professionale, documentata;
- Educatori Professionali esperienza professionale, documentata;
- Ausiliari Esperienza professionale, documentata in servizi educativi per la prima infanzia.

ART. 7 APPLICAZIONE CLAUSOLA SOCIALE

La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, prevede l'applicazione della clausola sociale per il personale attualmente impegnato nella gestione del servizio (che corrisponde pienamente alle figure professionali previste nel presente C.S.A.).

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità.

ART. 8 – VERIFICHE SUL PERSONALE

Al momento dell'avvio del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a fornire per iscritto all'Amministrazione Comunale le seguenti informazioni:

nominativi del personale incaricato nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;

l'inquadramento normativo del personale;

numero giornaliero totale di ore e quello pro-capite che ciascun dipendente deve espletare.

Dovrà altresì consegnare entro sette giorni dall'avvio attività copia dei contratti di Lavoro ed UNILAV di tutto il personale impiegato.

Durante l'espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che a suo insindacabile e motivato giudizio dovesse risultare inadatto alle mansioni assegnate. In tal caso l'aggiudicatario attiva la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme. La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi.

Il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.

Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporaneo ecc.) che comunque non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all'Ufficio il solo nominativo e titolo di studio. Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.

ART. 9 COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

Il personale dell'appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente designato dall'appaltatore la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi forniti.

In particolare il referente dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Servizio Sociale di riferimento;
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolano il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati;
- informare il Servizio Sociale Professionale su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione del servizio dato in appalto.

ART. 10 OBBLIGAZIONI DEL ENTE APPALTANTE

L'Ente appaltante provvederà all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini al Micro Nido tenendo conto dei criteri fissati dall'Ambito N32.

L'Ente mette a disposizione a disposizione i locali, gli impianti e assume i seguenti oneri:

- Manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi concessi in uso alla ditta (a carico del Comune di Gragnano);
- Il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento

È prevista la compartecipazione degli utenti al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 11 OBBLIGAZIONI DELL'OPERATORE

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio, con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Campania (Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014) e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo le seguenti prestazioni:

1. coordinamento pedagogico delle attività;
2. programmazione e gestione delle attività didattico – educative -ludiche;
3. cura, custodia e igiene dei bambini;
4. somministrazione dei pasti;
5. igiene, riordino e pulizia dei locali;

Sono a carico del gestore:

1. costo del personale;
2. costo dei pasti;
3. costo della fornitura di: materiale didattico e ludico-ricreativo, cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienico sanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale, materiale occorrente per l'igiene dei bambini;
4. altre spese necessarie alla gestione del personale ed alla gestione e funzionamento del servizio.

Il gestore deve:

- a) rispettare per gli operatori impiegati nel servizio le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore e le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- c) l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi deve essere coperta per non meno di € 1.500,000. Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ambito Territoriale Sociale N32. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività;
- d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
- f) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; curare la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; predisporre il piano di formazione del personale educativo;
- g) preparare i pasti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia
- h) somministrare i pasti
- i) adottare la Carta dei Servizi;
- j) rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- k) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;
- l) provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all'Ufficio di Piano dell'Ambito N32.

L'affidatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco nominativo del personale da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco sia provvisorio che definitivo.

Ai sensi dell'art. 2 de ID.Lgs.n.39 del 4.3.2014, l'affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale; l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare l'osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell'affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio dell'Ufficio di Piano competente.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al responsabile UdP competente.

L'affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.

ART. 12 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza. In ogni caso, secondo la normativa vigente, nell'offerta economica l'operatore deve indicare l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.13 STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

ART.14 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà consegnare alla stazione appaltante cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART.15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 16 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FORNITORI

Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Sant'Antonio Abate capofila Ambito N32. La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio Micro nido; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

ART.18 CODICE DI COMPORTAMENTO

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Sant'Antonio Abate capofila Ambito N32. Nel caso di gravi e reiterate violazioni di detto codice, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 19 INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell'obiettivo ad esso assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.

Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di

formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell'ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo. L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia, confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio. In caso di inadempienza degli operatori l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni. Inoltre l'Amministrazione Comunale sottoporà la ditta a periodiche verifiche relativamente all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all'applicazione per tutti i lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

ART.20 RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:

- a) nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
- b) dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
- c) l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M.10.03.1998;
- d) Il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai lavoratori dell'impresa/ raggruppamento che operano nei locali della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso Aziendale (ex decreto 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto con l'indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 21 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi;

2. la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
3. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Comunale e il suo personale.
4. L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l'esecuzione dei servizi.
5. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto. All'appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti. La ditta ha l'obbligo di informare l'ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART.22 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Al fine di assicurare l'uniformità dell'attuazione del progetto educativo, considerata la natura del servizio, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- c) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni;
- d) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- e) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- f) in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- g) in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136 del 16/08/2010 e s.m.1. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza.
- i) per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bisp.c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

L'impresa riconosce al Comune di Nocera Inferiore capofila, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior

prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l'impresa inadempiente, per proseguire il servizio. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocate in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

ART. 24 PAGAMENTI

Il corrispettivo si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara con riferimento alle prestazioni effettivamente rese. Con tale corrispettivo l'aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Ambito N32 Comune capofila Sant'Antonio Abate all'affidatario - previa presentazione di regolare fattura e della documentazione a supporto secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e dell'ulteriore documentazione ai fini della rendicontazione del progetto - dopo aver riscontrato la fattura e relativa documentazione in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all'esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione e del numero di pasti forniti secondo le presenze giornaliere dei bambini, acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

L'affidatario è tenuto a presentare all'Ambito Territoriale Sociale N32 tutta la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione del servizio.

Le quote di compartecipazione degli utenti saranno rimosse direttamente dal Comune di Sant'Antonio Abate in qualità di Comune Capofila dell'Ambito N32.

ART. 25 SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Coordinatore dell'UdP di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è dovuta una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il pagamento delle penali per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato. Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

ART. 26 RECESSO

L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART.27 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale ed è, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni applicabili alla materia oggetto del presente appalto. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina del servizio in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario. La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Torre Annunziata.